



Fissazione dei prezzi di vendita, nuove tecnologie e commercio elettronico. La Commissione impone 111 milioni di euro di ammenda a quattro produttori

📅 05/09/2018

📌 GLOBALLY MINDED, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Davide Scavuzzo

Il 24 luglio 2018 la Commissione Europea ha adottato quattro distinte decisioni con le quali ha imposto sanzioni pecuniarie per un ammontare superiore a 111 milioni di euro ad *Asus*, *Denon & Marantz*, *Philips* e *Pioneer* per aver imposto ai rivenditori *online* prezzi di rivendita fissi o minimi dei propri articoli.

L'indagine della Commissione è scaturita dalle informazioni raccolte attraverso

l'indagine settoriale sul commercio elettronico avviata nel 2015¹ e conclusasi con l'adozione di un Report definitivo a maggio 2017². L'indagine era stata promossa proprio al fine di individuare eventuali problemi di concorrenza sui mercati elettronici europei attraverso la raccolta di dati su circa 1.900 imprese attive in questo settore e l'analisi di 8.000 contratti di distribuzione e di licenza.

Grazie alle nuove tecnologie che consentono alle imprese di monitorare

¹ Si veda il seguente [LINK](#).

² Relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico, 10.05.2017, COM(2017) 229 final. Disponibile al seguente [LINK](#).



costantemente i prezzi dei rivenditori *online*, le quattro imprese coinvolte erano in grado di intervenire rapidamente ogniqualvolta il prezzo di rivendita dei propri prodotti subiva un ribasso, inviando al rivenditore una richiesta di aggiustamento con l'avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza avrebbero applicato sanzioni come il blocco delle forniture. In aggiunta a ciò, la Commissione ha rilevato che gli algoritmi utilizzati dai rivenditori *online* per adattare costantemente i propri prezzi di offerta al pubblico a quelli dei concorrenti hanno reso le pratiche illegittime ancora più efficaci, poiché intervenendo sui rivenditori che applicano un prezzo più basso si creava un effetto a catena anche sugli altri rivenditori. Ciò aveva condotto ad un prezzo mediamente più alto con un effetto negativo immediato per i consumatori.

Ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono vietati tutti gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati Membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. Secondo gli Orientamenti sulle restrizioni verticali del 2010³, l'imposizione di prezzi di rivendita, ossia gli accordi o pratiche concordate volti a stabilire, direttamente o indirettamente, un prezzo di rivendita fisso o minimo o un livello di prezzo fisso o minimo che deve essere rispettato dall'acquirente, costituiscono una restrizione palese alla concorrenza⁴.

Sulla base di queste motivazioni, la Commissione ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria a ciascuna impresa coinvolta. Tuttavia, grazie all'attiva cooperazione delle imprese che ha permesso di velocizzare l'indagine, le sanzioni sono state ridotte tra il 40% e il 50% rispetto al loro importo base. Più nello specifico:

- *Asus*, società con sede a Taiwan produttrice di *hardware* per PC, *notebook* e *display*, è stata sanzionata per una somma di 63.522.000 euro per essere intervenuta tra il 2011 e il 2014 presso rivenditori in Francia e Germania richiedendo un aumento del prezzo di rivendita di alcuni prodotti venduti al di sotto del prezzo raccomandato;
- *Denon & Marantz*, società con sede in Giappone produttrice di attrezzature audio e video come cuffie e *speaker*, è stata sanzionata per un ammontare di 7.719.000 euro a causa della sua condotta volta ad imporre i prezzi di rivendita in Germania e Paesi Bassi tra il 2011 e il 2015;
- *Philips*, società con sede nei Paesi Bassi, è stata sanzionata per un ammontare di 29.828.000 euro anch'essa per pratiche volte ad imporre i prezzi di rivendita realizzatesi tra il 2011 e il 2013 con riferimento ad un'ampia gamma di prodotti di elettronica di consumo, quali elettrodomestici da cucina, macchine per caffè, aspirapolveri, sistemi *home theater*, spazzolini elettrici, asciugacapelli e *trimmer*;
- *Pioneer*, società con sede in Giappone, è stata sanzionata per una somma di 10.173.000 euro per due condotte parallele realizzatesi tra il

³ Orientamenti sulle restrizioni verticali, GUUE C 130 del 19.05.2010. Si veda in particolare il paragrafo 48.

⁴ Il fornitore può imporre un prezzo massimo di vendita o raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti (si veda l'articolo 4, lettera a), del Regolamento (UE) 330/2010, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. GUUE L 102/1 del 23.04.2010).

2011 e il 2013; la prima volta ad imporre i prezzi di rivendita di prodotti di elettronica di consumo quali sistemi *home theater*, *speaker* e Hi-Fi. La seconda, volta a limitare il *cross-selling* dei propri prodotti all'interno del mercato unico, così da poter imporre prezzi di vendita differenti nei diversi Stati Membri.

La Commissione ha ricordato che tutti i soggetti che si ritengono danneggiati

dalle condotte descritte nelle decisioni si possono rivolgere ai tribunali degli Stati Membri per ottenere una compensazione dei danni subiti. La decisione della Commissione rappresenta, infatti, la riprova vincolante che la condotta illegittima ha avuto luogo e grazie alle disposizioni contenute nella Direttiva sul danno antitrust⁵ sarà più semplice per le vittime vedersi riconosciuto il risarcimento.

⁵ Direttiva 2014/104/UE, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. GUUE L 349 del 05.12.2014.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Davide Scavuzzo

ASSOCIATE

 d.scavuzzo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com